

Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA Dottore Commercialista Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINODottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLIDottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI

MARTA VITALI Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI

MASSIMO ZERBINI Avvocato

ANGELICA CISARRI

CIRCOLARE DI STUDIO

7/2016

Parma, 28 gennaio 2016

OGGETTO: Eliminazione di Hong Kong dalle black list "costi" e "CFC"

In data 30 novembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 279 i due decreti, entrati in vigore il 15 dicembre 2015, che hanno eliminato Hong Kong dalle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 23 gennaio 2002 e al DM 21 novembre 2001.

L'eliminazione di Hong Kong da entrambe le liste si è resa possibile, oltre che per il livello di tassazione dello Stato estero, considerato congruo, anche per l'entrata in vigore, avvenuta il 10 agosto 2015, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e Hong kong che, conformemente a quanto previsto dal Modello OCSE, ha previsto la sussistenza dello scambio di informazioni tra i due Stati.

Per completezza si ricorda che il DM 23 gennaio 2002 contiene la lista degli Stati ai quali si applicano le limitazioni alla deducibilità dei costi previste dall'art. 110 comma 10 e seguenti del TUIR mentre il DM 21 novembre 2001 contiene la lista degli Stati a regime fiscale privilegiato passibili di rientrare nella disciplina delle CFC prevista dall'art. 167 del TUIR.

Per quanto riguarda la "deducibilità dei costi", l'eliminazione di Hong kong dal DM 23 gennaio 2002 si traduce nella cessazione dell'obbligo di indicare separatamente gli stessi all'interno del quadro RF del modello Unico. E' da ritenere che tale eliminazione abbia effetto per le operazioni realizzate a partire dal 15 dicembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore del suddetto DM.

Tuttavia, come già esplicitato nella Circolare 1/2016, la Legge di Stabilità ha esteso tale semplificazione, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.15 (anno 2016 per i soggetti solari e FY17 per i soggetti infrannuali), a tutti i costi sostenuti con i fornitori c.d. "black list".

Con riferimento alla disciplina "CFC", l'eliminazione di Hong Kong dal DM 21 novembre 2001 comporta, invece, che i redditi delle controllate ivi situate di società residenti in Italia non verranno più tassati per trasparenza ma saranno imponibili in capo al soggetto italiano solo in caso di distribuzione, beneficiando quindi di un'imposizione in Italia su una base imponibile ridotta (e.g. 5% nel caso in cui la controllante italiana sia una società di



Dottori Commercialisti Revisori Contabili Consulenti del Lavoro Avvocati

Soci

GIGETTO FURLOTTI Dottore Commercialista Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA Dottore Commercialista Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI Consulente del Lavoro Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI

FEDERICO BOTTRIGHI

MARTA VITALI

Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI

MASSIMO ZERBINI Avvocato

ANGELICA CISARRI

capitali); la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 167 continuerà a sussistere per le controllate di Hong Kong che presentano congiuntamente:

- proventi che per più del 50% derivano da passive income;
- tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana.

Si ricorda che la disciplina CFC si applica solo in caso di coesistenza, alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato di due condizioni:

- il controllo;
- la residenza o localizzazione in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato.

Considerato che il DM 18 novembre 2015 annulla la seconda condizione antecedentemente al 31 dicembre 2015 si ritiene, che per i soggetti solari, la disciplina CFC black list non sia più applicabile nei confronti di Hong Kong già a partire dal 2015 (FY16 per i soggetti infrannuali).

Dovranno continuare ad essere monitorate nelle comunicazioni black list tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Hong Kong; tale comunicazione, da effettuare utilizzando il quadro BL del modello di comunicazione polivalente, rimane infatti obbligatoria a causa della mancata cancellazione dello Stato asiatico dalla lista di cui al DM 04 maggio 1999.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

> Federico Bottrighi Luca Montali